

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI

Composta da:

Stefano Mogini

Maria Acierno

Milena Falaschi

Giulia Iofrida

Enzo Vincenti

Antonella Pagetta

Giuseppe Tedesco

Paola Vella

Cristiano Valle

Presidente Aggiunto

Presidente di Sezione

Presidente di Sezione

Presidente di Sezione

Presidente di Sezione

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere Rel.

Oggetto:

DISCIPLINARE
MAGISTRATI - RITARDO
NEL DEPOSITO DE
PROVVEDIMENTI - ART
3 BIS D.LGS. N
109/2006 - VIZIO D
MOTIVAZIONE

Ud.10/03/2026 PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 24076/2025 R.G. proposto da:

Ministro della Giustizia in persona del legale rappresentante in carica,
rappresentato e difeso dall'avvocato Avvocatura Generale Dello Stato

- ricorrente -

contro

_____ rappresentata e difesa dall'avvocato

- resistente -

nei confronti di

Consiglio Superiore Della Magistratura, Procuratore Generale Presso Corte
di Cassazione

avverso la sentenza del Consiglio Superiore della Magistratura n. 114/2025 depositata il 13/10/2025.





Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/03/2026 dal Consigliere Cristiano Valle;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito, per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato Francesco De Leonardis, che ha chiesto accogliersi il ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. [REDACTED] magistrato in servizio presso il Tribunale di Palermo quale giudice civile, venne tratta a rispondere, a seguito di quanto accertato in sede d'ispezione ordinaria, dinanzi alla Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura degli addebiti di cui al capo d'incolpazione e in particolare dell'illecito di cui all'art. 1, comma 1, e 2, comma 1, lett. q) del d. lgs. n. 109/2006, per i numerosi ritardi (superiori al triplo del termine previsto dalla legge, ed in alcuni casi ultrannuali), nel deposito di sentenze ed ordinanze civili (precisamente 182 sentenze depositate in ritardo e 32 sentenze ancora da depositare all'esito dell'attività ispettiva; 77 ordinanze depositate in ritardo ed 11 ancora non depositate all'esito dell'attività ispettiva; 178 decreti ingiuntivi depositati oltre 120 giorni).
2. La Sezione Disciplinare, pur ritenendo configurato l'illecito contestato, in ragione anche dell'esistenza di numerosi ritardi ultrannuali, ha reputato, con la sentenza n. 114 del 15/10/2025, su conforme richiesta del Pubblico Ministero d'udienza, di applicare l'art. 3 *bis* del d. lgs. n. 109 del 2006, affermando che, pur non ricorrendo le condizioni di inesigibilità della condotta sanzionata e pur non potendo essere invocata una produttività superiore alla media sezionale, tuttavia si era trattato di una condotta episodica ed occasionale e l'incolpata godeva di alta stima e considerazione dei colleghi dell'ufficio di appartenenza nonché del Foro locale, come affermato dal Presidente del Tribunale nel rapporto informativo, dovendosi anche tenere conto della complessità dei procedimenti assunti in





decisione, delle scrupolose modalità di studio delle cause e di redazione dei provvedimenti, in un contesto caratterizzato dall'ottima qualificazione professionale della dott.ssa [REDACTED] di cui era riscontro la stima della quale godeva anche presso i consiglieri di questa Corte di Cassazione, come attestato dalla Presidente della Sezione di appartenenza dell'incolpata, sentita quale teste nella fase dibattimentale.

3. Avverso la sentenza della Sezione disciplinare ricorre, con atto affidato a due motivi, il Ministro della Giustizia.
4. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta per il rigetto del ricorso.
5. Il difensore della dott.ssa [REDACTED] ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I motivi di ricorso sono i seguenti.
2. I motivo: violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 2, comma 1, lett. q) e 3 bis del d.lgs. n. 109 del 2006, contraddittorietà nonché mancanza e (o) manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
3. II motivo: violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 2, comma 1, lett. q) e 3 bis del d.lgs. n. 109 del 2006 nonché mancanza e (o) manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

La sentenza, secondo la prospettazione del Ministero ricorrente, sconta un vizio di mancanza di motivazione, nonché di manifesta illogicità e contraddittorietà poiché non fornisce adeguati elementi a sostegno della limitata gravità della lesione al bene giuridico protetto «*consistente nella non abnormità del ritardo*» che costituisce il presupposto necessario per potere valutare la sussistenza dell'ulteriore requisito ovvero che la violazione commessa non abbia determinato una lesione del prestigio del magistrato.





La sentenza sarebbe, altresì, contraddittoria laddove ritiene la scarsa rilevanza dei fatti affermandone l'episodicità, pur dando atto della reiterazione dei ritardi nell'arco del quinquennio.

4. Entrambi i motivi, esposti dal Ministero ricorrente con adeguato richiamo ai precedenti di questa Corte sia in tema di vizio di motivazione che di applicabilità, o meno, dell'art. 3 bis del d.lgs. n. 109 del 2006, censurano la sentenza della Sezione disciplinare ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., segnatamente per illogicità della motivazione.

Occorre premettere che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte (cfr., tra le più recenti, Cass., SU, n. 7051 del 2025), il vizio di omessa o insufficiente motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale oblitterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l'obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha portato, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento (cfr. da ultimo, e con riferimento a fattispecie di annullamento di sentenza che aveva riconosciuto il fatto di scarsa rilevanza ai sensi dell'art. 3 bis d.lgs. n. 109 del 2008, Cass. SU, n. 34870 del 30/12/2025 ove richiamate Cass., SU, n. 7691 del 2019; Cass., SU, n. 24148 del 2013).

5. I motivi di ricorso formulati dal Ministro della Giustizia, scrutinabili congiuntamente perché chiaramente connessi, si rivelano meritevoli di accoglimento.

Deve, preliminarmente, con riguardo al dedotto vizio di motivazione in relazione alla fattispecie di cui all'art. 3 bis del d.lgs. n. 109 del 2006, ribadirsi che l'operazione valutativa compiuta dal giudice di merito nell'applicare le clausole generali è «*suscettibile di una verifica in sede di legittimità; il giudizio di sussistenza della "scarsa rilevanza"*





del fatto disciplinare, attraverso l'integrazione dei parametri normativi abilitati a riempire di contenuto la citata clausola generale, appartiene al giudizio di diritto» (cfr. Cass., SU, n. 22095 del 2025; Cass., SU., n. 17985 del 2021).

6. Le Sezioni Unite ritengono che la decisione impugnata sia affetta da motivazione illogica laddove, dopo avere affermato alla pag. 25 e alla seguente pag. 26, che la condotta omissiva contestata alla dott.ssa [REDACTED] e consistente, nel periodo intercorrente tra l'1/01/2017 e il 31/12/2021 nel ritardo, quale giudice civile, del deposito di 484 provvedimenti di cui 18 ordinanze e 22 sentenze con rilievo ultrannuale, con un picco massimo, per una sentenza, di 1210 giorni sia stata grave, in quanto integrante un ritardo ragguardevole poiché superiore al limite massimo del giudizio di legittimità, fissato in un anno e reiterata, in quanto il ritardo ha riguardato centinaia di provvedimenti civili e segnatamente di sentenze civili nonché ingiustificata in quanto non ascrivibile a un carico di lavoro maggiormente oneroso rispetto a quello degli altri colleghi di Sezione, l'ha ritenuta scriminata affermando che si è trattato di una «*condotta (complessivamente intesa) episodica ed occasionale*».

Ciò in quanto alla detta condotta si era posto rimedio, da parte della dott.ssa [REDACTED] con il deposito di tutti i provvedimenti in contestazione, e che la condotta era stata frutto di un concorso di cause (oggettive e soggettive) tra le quali la complessità dei procedimenti assunti in decisione e il non comune scrupolo scientifico e valutativo con cui gli stessi erano stati evasi con provvedimenti di elevato valore giurisprudenziale.

7. Le Sezioni Unite reputano, sul punto, che il ritardo nel deposito di centinaia di provvedimenti civili, quali sentenze, ordinanze e decreti ingiuntivi, con picchi di oltre tre anni (e segnatamente di quasi tre anni e mezzo, con riferimento a una sentenza) non possa essere





ricompreso nell'ambito della definizione di una condotta connotata da occasionalità ed episodicità.

Il Collegio ritiene opportuno ribadire che la complessità dei procedimenti e l'approfondimento nello studio degli stessi non possono essere considerati nella valutazione dell'inesigibilità del comportamento, poiché l'approfondimento delle cause affidategli rientra nell'ambito dei doveri comuni del giudice nella stesura dei provvedimenti e la complessità delle cause costituisce anch'essa un fattore non eccezionale, ove non sia specificamente dimostrato il contrario, con riferimento ad esempio, a controversie vertenti su profili giuridici non oggetto di precedenti giurisprudenziali, che nel caso in esame non risultano specificamente evidenziati.

8. Le Sezioni Unite ritengono che il ritardato deposito, nell'arco del quinquennio, di oltre 480 provvedimenti, non integra un episodio marginale ed occasionale nella vita professionale di un giudice civile bensì connota un segmento non irrilevante del complessivo arco lavorativo del magistrato, con un riflesso non irrilevante sulla immagine del singolo magistrato e dell'Ufficio di appartenenza.
Deve, inoltre, rimarcarsi che il bene leso, nella specie, non è solo quello dell'immagine del singolo magistrato e di riflesso della magistratura nel suo complesso ma anche quello dell'interesse delle parti a ottenere una risposta di giustizia, intesa quale emanazione di un provvedimento giudiziale, in termini adeguati.
9. La suddetta illogicità della sentenza non è sanata dal pur cospicuo riferimento, operato dalla Sezione Disciplinare, alle circostanze di cui alle pagg. 36 e 37 della motivazione, ove sono richiamati: il rapporto informativo «*lusinghiero*» del Presidente del Tribunale, nel quale erano evidenziati la costante presenza in ufficio della dott.ssa [REDACTED] la sua disponibilità alla redazione di plurimi provvedimenti impegnativi, l'elaborata e accorta tecnica redazionale dei medesimi in uno alla stima goduta dalla stessa in tutto il Foro e anche tra gli





addetti alle cancellerie, la disponibilità a assumere incarichi nell'ambito della formazione e la testimonianza resa dalla Presidente di Sezione della nella quale presta servizio l'incolpata, che aveva affermato che la stessa era stata sovente indicata dagli avvocati come il magistrato al quale affidare le cause civili più complesse sul piano tecnico e fattuale e fatta segno di elogi anche da colleghi, anche con qualifica direttive, della Corte di Cassazione.

10. Il Collegio reputa che nella valutazione dell'offensività della condotta la motivazione resa dalla Sezione disciplinare è, in particolare, illogica sull'episodicità rispetto al precetto costituzionale della ragionevole durata e dell'obbligo di fornire una risposta tempestiva alle parti, posto che i beni giuridici protetti dall'illecito contestato sono costituiti sia dal buon andamento della giustizia sia dalla ragionevole durata del processo (cfr. Cass., SU, n. 7194 del 2011) e, inoltre, la ragionevole durata del processo ed il buon andamento dell'amministrazione della giustizia (valori in sé di indubbia rilevanza, addirittura costituzionale) rilevano anche quali elementi sintomatici ai fini della positiva immagine, della fiducia e della considerazione di cui il magistrato deve godere nella collettività in cui opera.
11. Nella specie ritengono queste Sezioni Unite che pur essendo indubbia l'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 3 *bis* del d.lgs. n. 109 del 2006 anche all'illecito (nella specie ascritto alla dott.ssa [REDACTED] di cui all'art. 2, comma 1, lett. q), del medesimo d.lgs. n. 109 del 2006 (cfr. Cass., SU, n. 7194 del 2011, ribadita, in motivazione, dalla più recente Cass., SU, n. 7838 del 2024) – giacché essa è applicabile a tutte le ipotesi di illecito disciplinare (Cass., SU, 19/07/2023 n. 21368; Cass., SU, 26/03/2021 n. 8563) – sussiste, tuttavia, nella specie, il vizio motivazionale come complessivamente lamentato dal Ministero ricorrente, nella misura in cui la sentenza impugnata si affida al concetto di episodicità della condotta per escludere la gravità della lesione al bene tutelato dalla norma ed invoca circostanze non





esaustivamente rilevanti per escludere la rilevanza negativa dei ritardi sull'immagine del magistrato, non valendo a tal fine la semplice notazione, peraltro resa solo nella parte finale della motivazione, dell'assenza del cd *strepitus fori*.

12. In conclusione ritengono e Sezioni Unite che la Sezione Disciplinare nel riconoscere la scarsa rilevanza del fatto in favore della dott.ssa [REDACTED] ha valorizzato circostanze non idonee a scalfire il complessivo accertamento in ordine alla gravità, reiterazione e non inescusabilità dei ritardi nel deposito dei provvedimenti civili, non operando una adeguata concretizzazione della clausola generale della «*scarsa rilevanza del fatto*».
13. Il ricorso è accolto, risultando integrati i vizi motivazionali mossi dal Ministero.
14. La sentenza impugnata è, pertanto, cassata e la causa è rinviata alla Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, in diversa composizione personale, per rinnovato scrutinio.
15. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
16. Deve essere disposta, infine, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003.

P.Q.M.

La Corte a Sezioni Unite accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame.

Condanna [REDACTED] al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Dispone che, ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52 siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.





Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili
della Corte Suprema di cassazione, il giorno 10/03/2026.

Il Consigliere estensore

Cristiano Valle

Il Presidente

Stefano Mogini

